

BANDO PROMOZIONE PROGETTI DISCOGRAFICI ART. 7 L. 93/92 - SETTORE AUDIO
ANNO 2019

PREMESSA

L'assemblea dei Delegati del **NUOVOIMAIE** nella riunione del 4 luglio 2019,

TENUTO CONTO

- a) del disposto di cui agli artt. 7 Legge 5 febbraio 1992 n. 93 (da ora in avanti anche solo "**Legge 93/92**") e 7 Legge 100/10;
- b) di quanto previsto all'art. 25 – Compiti dei Comitati Consultivi Audio e Video – dello Statuto del **NUOVOIMAIE**, che attribuisce ai Comitati stessi la facoltà di esprimere parere al Consiglio di Amministrazione del **NUOVOIMAIE** in merito alla stesura del Regolamento art. 7 della Legge 93/92;
- c) di quanto previsto all'art. 7, comma 1 lettera h) dello Statuto del **NUOVOIMAIE**, che impone al medesimo Istituto di adempiere alle finalità di cui al richiamato art. 7 Legge 93/92;
- d) dei poteri affidati al Consiglio di Amministrazione del **NUOVOIMAIE** dall'art. 21 n. 1, lettera l) dello Statuto del medesimo Istituto;
- e) del Regolamento art. 7 Legge 93/92, approvato dal Comitato Audio e ratificato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 25 giugno 2014;
- f) della delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2018, relativa allo stanziamento dei fondi art. 7 per il settore musicale;
- g) della delibera n. 2 dell'Assemblea dei Delegati del 4 luglio 2019, che ha approvato il Bando Promozione Progetti Discografici anno 2019-2020;

VALUTATO

- h) che ai sensi delle suddette deliberazioni, in relazione alle attività di "promozione" è stato stanziato un complessivo importo di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00 euro);

VISTO

- i) il parere fornito dal Comitato Consultivo Audio, nella seduta del 27 giugno 2019 dove ha deliberato quanto segue:

AREA DI INTERVENTO RIGUARDANTE LA "PROMOZIONE DI UN PROGETTO DISCOGRAFICO IN ESIBIZIONI DAL VIVO"

L'Istituto intende favorire la promozione dei progetti discografici degli artisti interpreti esecutori (di seguito anche AIE), riavvicinando il pubblico al piacere di ascoltare la musica dal vivo, con riguardo al repertorio «inedito» od «originale», sostenendo la circuitazione di esibizioni dal vivo dei progetti in promozione, con particolare attenzione a quelli di AIE che si affacciano al mercato discografico.

ART. 1 – SCOPO

- 1.1 Con l'adozione del presente Bando 2019, il **NUOVOIMAIE** intende dare attuazione agli scopi e alle finalità indicati dall'art. 7 Legge 93/92, utilizzando le somme destinate all'art. 7 per le attività di "**Promozione**", in conformità con quanto previsto dal Regolamento di cui alla lettera e) della premessa. L'Istituto adotta il presente Bando allo scopo di soddisfare le esigenze e gli interessi dell'intera categoria degli AIE e non solamente di quelli già associati o che abbiano allo stesso conferito apposito mandato per l'esazione dei compensi loro spettanti. Conseguentemente, qualsivoglia disposizione prevista nel presente Bando, dovrà essere intesa, adottata e interpretata conformemente a tale principio.

ART. 2 – AREE DI INTERVENTO

2.1 Conformemente al disposto di cui all'art. 7 Legge 93/92, tenuto conto che le restanti aree di intervento sono disciplinate da altri Bandi, il **NUOVOIMAIE** individua come area di Intervento la promozione della produzione discografica in esibizioni dal vivo.

ART. 3 – SOGGETTI ESCLUSI DAI FINANZIAMENTI

3.1 Non possono accedere ai contributi disciplinati dal presente Bando i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici o soggetti a partecipazione pubblica;
- b) coloro che nel Codice Etico vengono indicati in conflitto di interesse o incompatibilità rispetto all'assegnazione di fondi ex art. 7 Legge 93/92, ovvero di qualunque altro Fondo dovesse istituire il **NUOVOIMAIE**;
- c) coloro che siano stati condannati, ancorché con pena non definitiva, in relazione a fatti commessi in danno di IMAIE connessi all'accesso ai fondi dei compensi di cui all'art. 7 Legge 93/92, ovvero che siano semplicemente rinviati a giudizio, nell'ipotesi in cui il giudizio stesso non sia stato ancora definito;
- d) tutti i soggetti non indicati nei criteri di accesso ai singoli fondi.

ART. 4 – CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DI UN PROGETTO DISCOGRAFICO

4.1 Il **NUOVOIMAIE** costituisce un Fondo denominato "**NUOVOIMAIE per la promozione di un progetto discografico**", di € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00 euro) per le finalità di cui alla lettera g) delle premesse.

Tale Fondo sarà suddiviso nelle seguenti quote da erogare in relazione a esibizioni e/o concerti e/o spettacoli live che si terranno rispettivamente:

- a) nel periodo cosiddetto invernale (d'ora in poi c.d. "programma invernale"), dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, con una quota da erogare di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro);
- b) nel periodo cosiddetto estivo (d'ora in poi "c.d. programma estivo"), dal 1° giugno 2020 al 30 settembre 2020, con una quota da erogare di € 300.000,00 (trecentomila/00 euro);
- c) nel periodo cosiddetto autunnale (d'ora in poi c.d. "programma autunnale"), dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, con una quota da erogare di € 200.000,00 (duecentomila/00 euro).

ART. 5 – ISTANZE DI ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANIZZATORI

5.1 Potranno presentare Istanza di partecipazione al presente Bando, tutti i soggetti che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) Operatori professionali costituiti in forma giuridica, in attività da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del presente Bando, che abbiano nel proprio oggetto sociale, quale attività principale o prevalente, quella di Organizzatori di spettacoli;
- b) Operatori professionali costituiti in forma giuridica, in attività da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del presente Bando, che abbiano nel proprio oggetto sociale, quale attività principale o prevalente quella di organizzatori di festival o rassegne, che:
 1. siano almeno alla terza edizione;
 2. abbiano una durata di almeno 3 (tre) giorni;
 3. possano riservare agli AIE beneficiari del Bando uno spazio per esibizioni live di durata non inferiore ai 40 minuti.

- c) I soggetti di cui ai punti a) e b) che precedono devono organizzare gli spettacoli finanziati all'interno di spazi idonei alle esibizioni di musica dal vivo quali, a titolo esemplificativo, teatri, chiese, locali di spettacolo, luoghi pubblici adibiti a spettacolo, ad esclusione di quelli destinati alla ristorazione, pubblici esercizi e alberghi.
- 5.2 I soggetti di cui all'art. 5.1 che precede potranno presentare l'istanza di accreditamento nei seguenti periodi:
- a) dal 1° al 31 ottobre 2019 per il programma invernale;
 - b) dal 28 gennaio al 28 febbraio 2020 per il programma estivo;
 - c) dal 29 maggio al 30 giugno 2020 per il programma autunnale;
- esclusivamente collegandosi alla piattaforma dedicata il cui accesso per la registrazione e compilazione sarà disponibile sul sito web dell'Istituto al momento dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande, completa dei seguenti allegati:
- a) breve illustrazione della società (massimo due cartelle);
 - b) informativa sulla privacy sottoscritta dall'Istante;
 - c) autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 5.1 e che il medesimo operatore e il suo legale rappresentante non siano stati sanzionati dagli enti preposti per mancato versamento di contributi previdenziali dei lavoratori, nonché di quanto dovuto per diritti d'autore e diritti connessi e che non abbiano subito condanne penali passate in giudicato.
- Tutta la documentazione deve pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma del **NUOVOIMAIE**.
- 5.3 All'atto della presentazione dell'Istanza di accreditamento non è necessario presentare il programma degli spettacoli dal vivo che sarà successivamente obbligatorio ai sensi dell'art. 6 che segue.
- 5.4 Il **NUOVOIMAIE**, previa decisione della Commissione, confermerà l'avvenuto accreditamento dell'Istante ovvero, in assenza dei requisiti stabiliti, la mancata accettazione. Nel caso in cui l'Istante fornisca documentazione parziale o incompleta dovrà fornire le integrazioni entro il termine essenziale indicato nella comunicazione del **NUOVOIMAIE**, pena la decadenza dell'Istanza.
- 5.5 **NUOVOIMAIE** pubblicherà sul proprio sito l'elenco dei soggetti accreditati:
- a) il 21 novembre 2019 per il programma invernale;
 - b) il 31 marzo 2020 per il programma estivo;
 - c) il 31 luglio 2020 per il programma autunnale.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DEI CALENDARI ARTISTICI E GRADUATORIA

- 6.1 Rispettivamente entro:
- a) il 1° dicembre 2019 per il programma invernale;
 - b) il 30 aprile 2020 per il programma estivo;
 - c) il 31 agosto 2020 per il programma autunnale;
- pena la decadenza, gli Istanti accreditati, di cui all'art. 5 che precede, dovranno presentare il proprio programma, attraverso la piattaforma dedicata, che dovrà prevedere un calendario artistico di almeno 4 diverse date di spettacoli (esibizioni live/showcase) di diversi artisti interpreti esecutori (formazioni o "progetti" musicali) aventi i seguenti requisiti:
- a) l'artista non deve aver pubblicato più di 2 album di cui almeno uno dopo il 1° gennaio 2019 e comunque prima della data in cui avrà luogo il singolo Spettacolo. Qualora non si tratti di un singolo Artista, ma di un Gruppo Musicale o Formazione Artistica, il suddetto criterio non riguarda il singolo artista componente del gruppo, ma la formazione artistica intesa nella sua

interrezza. Per album si intendono almeno 8 registrazioni ovvero 40 minuti di musica complessiva anche su diverse singole registrazioni;

b) per ciascun Artista (o Gruppo Musicale o Formazione Artistica), le registrazioni pubblicate e conseguentemente lo Spettacolo, devono essere composti per almeno l'80% da repertorio inedito. Per la musica classica e/o c.d. folkloristica o tradizionale sono da considerarsi inedite anche:

1. le elaborazioni originali di opere di pubblico dominio;
2. le esecuzioni di brani di repertorio, qualora gli AIE oggetto del progetto musicale si siano classificati tra i primi 3 (tre) posti dei Concorsi musicali presenti nell'elenco che verrà stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito dell'Istituto entro il 30 settembre 2019;

c) non sono ammessi progetti esclusivamente realizzati su basi musicali, *playback*, *half playback*, mera diffusione in pubblico di registrazioni musicali, o cover/tribute band. L'uso di basi musicali o sequenze musicali è consentito solo in misura residuale, strettamente funzionale al progetto artistico e non finalizzata alla sostituzione e riduzione dell'organico artistico, tenendo conto delle caratteristiche del genere musicale;

d) nessun limite di età o di genere musicale per la partecipazione al Bando.

6.2 Nel caso in cui l'Istante fornisca documentazione parziale o incompleta dovrà fornire le integrazioni entro il termine essenziale indicato nella comunicazione del **NUOVOIMAIE**, pena la decadenza dell'Istanza.

6.3 Entro:

a) il 31 dicembre 2019 per il programma invernale;

b) il 31 maggio 2020 per il programma estivo;

c) il 30 settembre 2020 per il programma autunnale;

il **NUOVOIMAIE** stilerà e pubblicherà sul sito istituzionale la graduatoria dei progetti tenendo in considerazione i seguenti criteri:

a) il numero di spettacoli per ogni AIE o compagnie artistica che sia stato selezionato nel calendario artistico proposto da diversi soggetti accreditati in conformità col presente Bando, sino a un massimo di 8 spettacoli;

b) la natura degli spazi e dei luoghi destinati alle esibizioni, privilegiando quelli che consentono la maggiore affluenza di pubblico ovvero la migliore visibilità, prestigio e ritorno di immagine degli artisti (ad es. festival o teatri);

c) l'ingaggio e la circuitazione di artisti fuori dalla propria regione di appartenenza;

d) la data e l'orario di consegna della domanda.

ART. 7 – CALCOLO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

7.1 Il contributo che il **NUOVOIMAIE** assegnerà sarà così calcolato, al netto dell'IVA:

a) € 300,00 (trecento/00 euro) per ciascuno spettacolo a copertura generale complessiva dei costi per le licenze di diritto d'autore per la pubblica esecuzione e a titolo di rimborso forfettario per la promozione del singolo spettacolo. Anche qualora il pagamento del diritto d'autore venga fatto da un soggetto terzo, sarà necessario fornire la prova del pagamento del permesso di pubblica esecuzione;

b) € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) da intendersi come costo aziendale (comprensivo di previdenza, fisco, altri oneri, viaggi, vitto, alloggio, solo se non è da considerarsi un costo aziendale detraibile) per ogni singolo musicista che si esibirà nel calendario artistico proposto. Tale somma è considerata:

- i. a titolo di compenso imponibile (cachet) per ciascun musicista non inferiore a € 125,00 (centoventicinque/00 euro) oltre a contributi previdenziali INPS (ex ENPALS);
 - ii. a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Eventuali importi residui, dedotti i rimborsi spese, dovranno quindi essere attribuiti all'AIE a titolo di compenso.
- 7.2 Il totale del contributo stanziato, calcolato secondo l'art. 7.1 che precede, verrà assegnato a ciascun progetto in base alla graduatoria di cui all'art. 6.3 che precede, fino a esaurimento del Fondo disponibile di cui all'art. 4.
- 7.3 Eventuali somme residuali o non assegnabili in relazione al programma c.d. invernale verranno destinate al successivo programma c.d. estivo. Eventuali somme residuali o non assegnabili in relazione al programma c.d. estivo verranno destinate al successivo programma c.d. autunnale.
- 7.4 L'erogazione del contributo avverrà previa presentazione del rendiconto analitico dei costi sostenuti, congiuntamente ai documenti di pagamento, con particolare riferimento:
 - a) al pagamento degli artisti;
 - b) al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dagli artisti;
 - c) al rispetto delle norme previdenziali;
 - d) all'assolvimento del pagamento della licenza di diritto d'autore, se dovuta.
- 7.5 Per agevolare gli Istanti nella presentazione della documentazione a titolo di rendicontazione delle spese sostenute, verrà pubblicato, entro il 31 dicembre 2019, un documento nel quale saranno specificati gli elementi tecnici e fiscali richiesti.
- 7.6 La documentazione di cui all'art. 7.4 che precede dovrà pervenire all'Istituto, pena decadenza del contributo, entro 60 (sessanta) giorni successivi alla realizzazione del programma, ovvero entro 60 (sessanta) giorni successivi all'ultima data di esibizione prevista nel programma. Il pagamento verrà effettuato entro sessanta giorni dalla presentazione di idonea e completa documentazione di cui all'art. 7.4 e di idoneo documento fiscale per l'incasso.

ART. 8 – COMMISSIONE

- 8.1 Viene istituita una commissione incaricata di selezionare tutte le domande pervenute e stilare le relative graduatorie composta dal Comitato Consultivo Audio e dai componenti del Consiglio di Amministrazione del settore musicale.
- 8.2 Fermo restando i poteri e le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione, ogni diversa interpretazione, che si potrà riscontrare nel corso di svolgimento del presente Bando, sarà affidata, dietro presentazione di adeguata istruttoria, alla Commissione, anche in ragione della maggiore correttezza delle attività dell'Istituto e a garanzia degli stessi partecipanti al Bando.

ART. 9 – DECADENZA E SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI

- 9.1 Ogni contributo disciplinato dal seguente Bando è decaduto dall'ottenimento dello stesso qualora:
 - a) dall'esame della rendicontazione attestante i costi, dovessero risultare documenti falsi o contraffatti;
 - b) dall'esame della documentazione non risulti la retribuzione dovuta nonché il pagamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali di tutti gli artisti partecipanti ai progetti, ai sensi di legge;
 - c) dall'esame della documentazione attestante la realizzazione del progetto, ovvero dall'esame effettuato in conformità al presente Bando dovesse risultare la non veridicità di quanto dichiarato;

- d) dall'esame della documentazione dovesse risultare che sussistano le condizioni di cui all'art. 3.1 contrariamente a quanto dichiarato inizialmente dal richiedente il contributo;
 - e) il progetto non venisse realizzato entro i termini stabiliti o in subordinata entro 12 mesi dalla comunicazione di erogazione contributo.
- 9.2 La Commissione, su Istanza degli uffici, accerta la sussistenza delle condizioni di decadenza. Il C.d.A. delibera il provvedimento di decadenza al contributo di quei progetti che si trovino nelle condizioni di cui ai punti a), b), c), d), e) che precedono.
- 9.3 Fermo l'obbligo gravante sul richiedente il contributo di comunicare ogni eventuale variazione inerente lo stesso, qualora le variazioni siano tali da modificare o snaturare l'iniziale progetto, la Commissione potrà sospendere il contributo e convocare per chiarimenti il richiedente, riservato ogni provvedimento.